

Bruxelles, 13 gennaio 2017 (OR. en)

15706/16 ADD 2

Fascicolo interistituzionale: 2016/0344 (NLE)

PECHE 492

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2017, le

possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate

acque non dell'Unione

IT

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELLA SOTTOZONA CIEM IV

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate in detto regolamento.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette servendosi di metodi di campionamento appropriati.

2. AUTORIZZAZIONI

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

3. SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO

Lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è il seguente:

Attrezzo regolamentato: BT1+BT2: sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni nella sottozona CIEM IV:

Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	NL	UK
BT1+BT2	5 474 635	1 377 012	1 896 306	37 956 887	10 161 710

4. GESTIONE

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 4.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

5. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la sottozona CIEM IV.

6. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIC E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

Capo I

Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) "gruppo di attrezzi", il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;
 - ii) reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

- b) "attrezzo regolamentato", una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) "zona", le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) "periodo di gestione in corso", il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
- e) "condizioni speciali", le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

Capo II

Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

Capo III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

- 5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI
- 5.1. Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.
- 5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8% del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI GIORNI

- 6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
 - a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e
 - b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
- 6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.
- 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni		
	Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da	ES	126	
	imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	FR	109	
	di iondo	PT	113	
6.1.a) e 6.1.b)	Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illim	itato	

7. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.
- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

- 8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio¹ o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio². Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

_

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.
- 8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 8.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
- 9. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
- 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio¹ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

Capo IV

Gestione

10. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. PERIODI DI GESTIONE

11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

- 12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
- 12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

- 12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 13. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

14. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato		
(1)	(2)	(3)	(4)		

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni						
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata						
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti:						
			TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm						
			GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm						
			LL = palangari di fondo						
(3) Periodo di gestione	4		Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso						
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione						
(1) Informazioni pertine	(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.								

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di		Attrezzi notificati			Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati			Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati			Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati			Trasferimento di giorni			
			gestione	N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)
			Numero unico di identificazione di una nave
			Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione ⁽²⁾
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
			TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm
			GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm
			LL = palangari di fondo
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB
(7) Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

Capo I

Disposizioni generali

- 1. AMBITO DI APPLICAZIONE
- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
 - a) nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
 - b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2017 e il 31 gennaio 2018, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2017.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) "gruppo di attrezzi", il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
 - ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- b) "attrezzo regolamentato", una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) "zona", la divisione CIEM VIIe;
- d) "periodo di gestione in corso", il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

Capo II

Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

Capo III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato	Numero mass	Numero massimo di giorni			
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	BE	176			
	FR	188			
	UK	222			
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	BE	176			
	FR	191			
	UK	176			

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

- 6.1. Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.
- 7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 7.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

- 8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

Capo IV

Gestione

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

- 11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato		
(1)	(2)	(3)	(4)		

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni						
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata						
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti:						
			BT = sfogliare ≥ 80 mm						
			GN = reti da imbrocco < 220 mm						
			TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm						
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso						
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione						
(1) Informazioni pertinenti per	(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.								

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato	CED	Marcatura	Durata del		Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni d legli attre	Trasferimento		
membro	CFR	esterna	periodo di gestione	N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		di giorni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave
			Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni	
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87	
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi	
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti:	
			BT = sfogliare ≥ 80 mm	
			GN = reti da imbrocco < 220 mm	
			TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm	
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati	
(7) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato	
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"	
(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.				

ALLEGATO IID


ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM	
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5;38 -40 F0-F5; 41 F5-F6	
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8	
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0	
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0	
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5	
6	41-43 G0-G3; 44 G1	
7	47-51 E7-E9	

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

E4E5 E6 E7 E8 E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 G0 G1 G2 G3



ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca		autorizzazioni di pesca tati membri	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di	Aringa, a nord di 62° 00′ N	77	DK	25	57
pesca intorno a Jan Mayen			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SV	10	
			UK	18	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento	
	Specie demersali,	80	DE	16	50	
	a nord di 62° 00′ N		IE	1		
			ES	20		
			FR	18		
			PT	9		
			UK	14		
			Non assegnate	2		
	Sgombro ⁽¹⁾	Non pertinente	Non pertinente	•	70	
	Specie industriali,	480	DK	450	150	
	a sud di 62° 00′ N		UK	30		
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca al traino	26	BE	0	13	
	effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12		DE	4		
	e 21 miglia dalle linee di base		FR	4		
	delle Isole Færøer		UK	18	1	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O	8 (2)	Non pertinente		4
	Pesca al traino al di là delle 21	70	BE	0	26
	miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal		DE	10	
	1° marzo al 31 maggio e dal		FR	40	
	1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.		UK	20	
	Pesca al traino della molva	70	DE (3)	8	20 (4)
	azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O		FR ⁽³⁾	12	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente		22 (4)
	Pesca del melù. Il numero totale	34	DE	2	20
	di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona		DK	5	
			FR	4	
		una zona "zona di pesca	NL	6	
	denominata "zona di pesca principale del melù"		UK	7	
	principale were included		SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Pesca con palangari	10	UK	10	6

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
	Sgombro	12	DK	1	12
			BE	0	
			DE	1	
			FR	1	
			IE	2	
			NL	1	
			SE	1	
			UK	5	
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	DK	5	20
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
			UK	4	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca		autorizzazioni di pesca Stati membri	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
I, IIb ⁽⁵⁾	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

- ⁽¹⁾ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
- Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.
- Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.
- Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle "Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".
- La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT¹

 Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	37
Unione	97

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	119
Francia	107
Italia	30
Cipro	13 ²
Malta	44 ²
Unione	313

_

Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito con 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A del presente allegato.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	15
Italia	12
Unione	27

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero	Numero di pescherecci ¹					
	Cipro ²	Grecia ³	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁴
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	15	12	17	6	1
Pescherecci con palangari	13 ⁵	0	0	30	8	31	44
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	37	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	29 ⁶	2	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali ⁷	0	34	0	0	107	32	0

_

I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

E possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

	Capacità to	tale espressa ii	n stazza lorda				
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con palangari	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze e canne	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze a mano	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci da traino	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Altri pescherecci artigianali	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare ¹
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	3

_

Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso					
	Numero di allevamenti Capacità (in tonnellate)				
Spagna	14	11 852			
Italia	15	13 000			
Grecia	2	2 100			
Cipro	3	3 000			
Croazia	4	7 880			
Malta	8	12 300			

Tabella B¹

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)					
Spagna	5 855				
Italia	3 764				
Grecia	785				
Cipro	2 195				
Croazia	2 947				
Malta	8 768				
Portogallo	500				

La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

8. Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro	Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	_
Portogallo	_	79
Unione	34	269

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
Notothenia rossii	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
	FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali	
	FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
	FAO 48.2. Antartico ⁽¹⁾	2017
Gobionotothen gibberifrons	FAO 48.3.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Chaenocephalus aceratus		2017
Pseudochaenichthys georgianus		
Lepidonotothen squamifrons		
Patagonotothen guntheri		
Electrona carlsbergi ⁽¹⁾		
Dissostichus spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto				
Dissostichus spp.	FAO 88.3. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre				
	FAO 58.5.1. Antartico ^{(1) (2)}	2017				
	FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20' E ⁽¹⁾					
	FAO 58.4.4. Antartico ^{(1) (2)}					
	FAO 58.6. Antartico ^{(1) (2)}					
	FAO 58.7. Antartico ⁽¹⁾					
Lepidonotothen squamifrons	FAO 58.4.4. ^{(1) (2)}	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017				
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017				
Dissostichus mawsoni	FAO 48.4. Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017				
Tranne per scopi di ricerca scientifica.						
Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).						

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA
SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017

Sottozona/		Campagna	SSRU		Limiti di cattura		Limite applicabile alle catture accessorie (t)				
Divisione	Regione		SSRU	Limite	del Dissostichus mawsoni (t)		Razze	Macrourus spp.	Altre specie		
58.4.1.	Tutta la		A, B, D, F, H	0		5841-1	4	13	13		
	divisione		C (incluse	161		5841-2	4	13	13		
			58.4.1_1, 58.4. 1_2)			5841-3	12	37	37		
		1 dicembre 2016 - 30 novembre 2017	E (58.4.1_3, 58.4.1_4)	246	532	5841-4	1	2	2		
						5841-5	2	6	6		
			G (incluse	125		5841-6	5	14	14		
			58.4.1_5, 58.4.1_6)								
58.4.2.	Tutta la	Tutta la livisione 1 dicembre 2016 - 30 novembre 2017			A, B, C, D	0	35		2	6	6
	divisione		E (inclusa 58.4.2_1)	35							
58.4.3a.	Tutta la						32		2	5	5
	divisione 58.4.3a 1	1 dicembre 2016 - 30 novembre 2017	Non pertinente								

Sattozona/			SSRU		Limiti di cattura		Limite applicabile alle catture accessorie (t)				
Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	Limite	del Dissostichus mawsoni (t)		Razze	Macrourus spp.		Altre specie	
88.1.	Tutta la sottozona		A, D, E, F, M	0							
	Sottozona	1 dicembre 2016 - 31 agosto 2017	B, C, G	378	2870 ¹	A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0
			H, I, K	2118		B, C, G	50	B, C, G	40	B, C, G	60
			J, L	334		H, I, K	105	H, I, K	320	H, I, K	60
						J, L	50	J, L	70	J, L	40
88.2.			A, B, I	0							
		1 dicembre 2016 - 31 agosto 2017	C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)	419 ²	619	A, B	50	A, B	32	A, B	20
				Н	200		C, D, E, F, G, H, I	10	C, D, E, F, G, H, I	32	C, D, E, F, G, H, I

¹

Incluse 40 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross. Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca. 2

Allegato V, Parte B, Appendice

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU)

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	В	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	Е	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	В	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	Е	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

Regione	SSRU	Confine
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	Н	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	В	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	С	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
	D	Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.
	Е	Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.
	В	Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	Е	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

Regione	SSRU	Confine
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	В	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	С	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
	В	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	С	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	В	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

Regione	SSRU	Confine
	Е	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.
	G	Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.
	Н	Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.
	I	Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.
	М	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	В	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.
	D	Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.

Regione	SSRU	Confine			
	Е	Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.			
	F	Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.			
	G	Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.			
	Н	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.			
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.			
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.			
	В	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.			
	С	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.			
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.			

PARTE C

ALLEGATO 21-03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'*EUPHAUSIA SUPERBA*

Informazioni generali
Membro:
Campagna di pesca:
Nome della nave:
Livello di catture previsto (in tonnellate):
Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):
Sottozone e divisioni in cui si intende pescare
Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico
nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il
krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di
conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	
48.2	
48.3	
48.4	
58.4.1	
58.4.2	

Tecnica di pesca:	Selezionare la casella corrispondente
	□ Rete da traino convenzionale
	□ Sistema di pesca continua
	□ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
	□ Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B)(1)			
Congelato intero				
Bollito				
Farina				
Olio				
Altro prodotto, precisare				
(1) Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio				

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ⁽¹⁾ (m)						
Area dell'apertura (m²)						
Dimensione media delle maglie nella rete (3) (mm)	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾
1a parte della rete						
2a parte della rete						
3a parte della rete						
Parte finale della rete (sacco)						

⁽¹⁾ Prevista in condizioni operative.

Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Schema	(1) delle reti:
schema disponib prossim	i rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se bile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla a riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono
includer	re:
1.	lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);
2.	la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene);
3.	la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle

parti, indicare "nil" se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

antartico ostruisca le maglie o sfugga.

4.

Schema(i) del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)		
Fabbricante		
Modello		
Frequenze del trasduttore (kHz)		

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):	
--	--

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di *Euphausia superba* e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

	Equazione (kg)	Parametro				
Metodo		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura	
Volume del serbatoio	W*L*H*ρ*1 000	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m	
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m	
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro	
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m	
Flussometro ⁽¹⁾	$V^*F_{krill}^* ho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per ¹cala	Osservazione diretta	litro	
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per ¹ cala	Correzione volume flussometro	_	
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro	
Flussometro ⁽²⁾	(V*ρ)–M	V = volume della pasta di krill antartico	Per ¹ cala	Osservazione diretta	litro	
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per ¹ cala	Osservazione diretta	Kg	
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro	

		Parametro				
Metodo	Equazione (kg)	Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura	
Bilancia di flusso	M*(1-F)	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per ² cala	Osservazione diretta	Kg	
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	_	
Vassoio	$(M-M_{tray})*N$	M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	Kg	
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	Kg	
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	_	
Conversione in farina	$M_{meal}*MCF$	M_{meal} = peso di farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	Kg	
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	_	
Volume del sacco	<i>W</i> * <i>H</i> * <i>L</i> * <i>ρ</i> *π/4*1 00 0	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m	
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m	
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro	
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m	
Altro	Precisare					

Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è

rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione

 $\pm 0.05 \text{ m}$

Ogni mese⁽¹⁾ Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato

del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico

viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità;

precisione ± 0.1 m).

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (1)

Prima della pesca Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima

della trasformazione)

Più di una volta al mese $^{(1)}$ Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso

sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal

flussometro

Ogni cala (2) Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base

del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (2)

Prima della pesca Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill

antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la

stessa lettura corretta)

Ogni settimana (1) Verificare la densità (p) del prodotto di krill antartico (pasta di krill

antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill

antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (2) Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di

krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che

la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè

prima della trasformazione)

Ogni cala (2) Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla

base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il

peso di ciascun tipo; precisione ± 0.1 kg)

Ogni cala Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione \pm 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia,

contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese⁽¹⁾ Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000

a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala Misurare il peso di farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione $\pm 0,1$ m)

Ogni mese (1) Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato

del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione

 $\pm 0.1 \text{ m}$

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

⁽¹⁾ Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VI

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

 Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ⁽¹⁾	7 882
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	27 797

Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

- 3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.
- 4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00′ N	da fissare	da fissare
Isole Færøer Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)		14	14
	Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh		
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	da fissare
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela ⁽¹⁾	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.